

APPALTO N. 1875 - Servizio di Diagnosi Energetica relativi agli edifici compresi nell'attuazione del Programma di Investimento denominato "PROSPER - PROVINCE OF SAVONA PACT FOR ENERGY AND RENEWABLES 2020" suddivisa in TRE lotti.

FAQ

Domanda 1

In merito ai punteggi assegnati in sede di aggiudicazione per le attività richieste dal Bando di Gara in oggetto, sono da tenere in considerazione i valori contenuti nel Disciplinare di Gara al Paragrafo 6 "Procedure e modalità di aggiudicazione" oppure i punteggi inseriti nelle tabelle dell'Allegato "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa?"

Risposta

Si precisa che in merito ai punteggi assegnati in sede di Gara paragrafo 6, si è comunque proceduto alla sostituzione dell'Allegato "Criteri di Aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Domanda 2

In riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 9.4.b) della procedura di gara in oggetto si chiede se la figura del "responsabile diagnosi energetica e capo progetto" possa essere ricoperta dal direttore tecnico di ESCO certificata UNI CEI 11352:2014 (senza che il medesimo direttore tecnico sia EGE certificato in quanto requisito già soddisfatto essendo lo stesso direttore tecnico di ESCO certificata), mantenendo comunque la figura dell'EGE certificato UNI CEI 11339:2009 all'interno del gruppo di lavoro facendo ricoprire allo stesso il ruolo "responsabile impianti" o una figura di coordinamento all'interno del team.

Risposta

Il concorrente dovrà in ogni caso dimostrare il possesso del requisito di partecipazione di cui all'art. 9.4.b) a prescindere dalla propria struttura societaria e/o organigramma aziendale e nonchè delle altre certificazioni possedute, trattandosi di un requisito specifico e relativo alle risorse umane richieste dalla Stazione Appaltante per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto.

Domanda 3

Con riferimento al punto 9.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA: si chiede conferma del fatto che è sufficiente che questo requisito venga dimostrato, in questa fase del procedimento, attraverso un'auto dichiarazione (dichiarazione sostitutiva) resa da parte del rappresentante legale.

Risposta

In questa fase si conferma che il requisito venga soddisfatto attraverso una dichiarazione sostitutiva come da modulistica fornita. In caso di esito positivo quanto dichiarato dovrà essere documentalmente comprovato con le modalità previste nel disciplinare e per legge.

Domanda 4

Con riferimento al punto 9.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: si chiede conferma che per "attività coincidente a quella oggetto dell'appalto", rientri la seguente attività come da visura camerale «codice ateco 74.90.93 Attività prevalente: altre attività di consulenza tecnica nca: servizi di consulenza ambientale» seguita dalla descrizione dell'oggetto contenente in particolare la seguente specifica: «la società ha per oggetto [...] le diagnosi energetiche, comprensive di fattori di aggiustamento, con individuazione degli interventi di miglioramento della efficienza energetica, la verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla normativa, anche a fini del rispetto dell'ambiente e della

sicurezza».

Risposta

La Stazione Appaltante non può sostituirsi alla commissione di valutazione sulla verifica e valutazione degli elementi forniti dai concorrenti per comprovare il possesso dei requisiti operando una valutazione anticipata degli stessi elementi forniti.

Domanda 5

Con riferimento al punto 13.g CAUZIONE PROVVISORIA: si chiede conferma che detta cauzione possa essere fornita in forma di fideiussione bancaria, nelle forme di legge vigenti previste, come descritto nel disciplinare, e che l'autentica di detto documento possa essere ottemperata con l'auto dichiarazione (dichiarazione sostitutiva) da parte del soggetto garante il quale dichiara che può impegnare l'Istituto Bancario, nel contesto dell'atto in questione, poichè in possesso degli occorrenti poteri."

Risposta

Si conferma che la garanzia provvisoria può essere costituita con fideiussione bancaria. Si precisa però che, per tale garanzia (fidejussione bancaria o assicurativa), pena l'esclusione, è necessaria l'autentica a cura del Notaio, della firma del/dei funzionario/i che legalmente possono impegnare l'Istituto Bancario o Assicurativo; i suddetti Pubblici Ufficiali, nel contesto del medesimo atto (fidejussione Bancaria o Polizza Assicurativa), dovranno esplicitamente attestare che i summenzionati Funzionari sono in possesso degli occorrenti poteri per impegnare legalmente la Banca o l'Assicurazione.

Domanda 6

In merito al requisito di capacità economica finanziaria, ove si chiede ai concorrenti di aver fatturato un importo globale negli anni 2013-2014-2015 pari ad almeno l'importo a base di gara: si chiede se si possa ritenere idonea la prima nota depositata nei libri contabili ed eventualmente anche dichiarazione commercialista, visto che le diagnosi da noi effettuate sia per Enti che per Privati sono state saldate nel 2016, ma eseguite sia nel 2015 che a cavallo tra il 2015 e il 2016 e quindi non si vedono a bilancio.

Risposta

Il requisito viene soddisfatto con il fatturato documentato dal bilancio per il periodo indicato. Se per i lavori in questione sono state emesse fatture nel 2015, anche se pagate 2016, possono concorrere a soddisfare il requisito. Se invece i lavori sono stati eseguiti nel 2015 e fatturati nel 2016 essi non possono concorrere a soddisfare il requisito.

Domanda 7

In relazione al rilascio della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 13 punto g del "disciplinare di gara", si dichiara che è possibile che sia effettuata "in contanti o in titoli del debito pubblico (...)". Ciò è sufficiente in fase di partecipazione a gara o serve evidenziare in quale forma dell'impegno di un fideiussore a rilasciare a garanzia definitiva?

Risposta

Il Concorrente deve versare la **cauzione provvisoria**, ex art. 93 D.Lgs 50/16, con le modalità previste al punto 9g) del Disciplinare di Gara, ivi compresa la modalità di versamento in contanti o titoli di debito pubblico garantiti dallo stato sull'IBAN indicato in favore della Stazione Appaltante.

Separatamente, il concorrente deve altresì (pagina 14 6° paragrafo del Disciplinare di gara) produrre nella documentazione di gara – a pena di esclusione – nei modi e termini prescritti dall'art. 103 D.Lgs 50/16, l'impegno di un fideiussore, tra quelli autorizzati a rilasciare tali impegni, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto – **garanzia definitiva** - nel caso in cui il concorrente risultasse vincitore della gara ed affidatario del contratto.

Domanda 8

Come previsto nel disciplinare di gara al punto 11 l'avvalimento è concesso per i punti 9.3 e 9.4. Si chiede allora come mai nel modulo da voi fornito per la dichiarazione dell'impresa ausiliaria non sia inclusa ai commi d) o e) la possibilità di avvalimento dei requisiti di capacità economica finanziaria ma solo dei requisiti tecnici

Risposta

Con il Doc. 7 'Scheda di Avvalimento Dichiarazioni del Concorrente Avvalente', il concorrente dichiara di avvalersi di imprese/a ausiliaria/e per soddisfare i requisiti di cui all'art. 9.3 e 9.4 del Disciplinare di Gara, indicando specificamente l'impresa ausiliaria e per quali requisiti - di capacità economico finanziaria ex art. 9.3 oppure di capacità tecnica ex art. 9.4 - l'impresa ausiliaria viene indicata.

Con il Doc. 8 'Scheda Dichiarazioni Impresa Ausiliaria' - l'impresa ausiliaria dichiara in proprio quale requisito - economico o tecnico o entrambi - si impegna a conferire in avvalimento. Il documento non si utilizza solo per dichiarare il 'requisito tecnico' ma anche per dichiarare il 'requisito economico'. Difatti, alla pagina 5 del Doc. 8, l'ultimo capoverso del punto d) prevede erroneamente che la dichiarazione del possesso dei requisiti sia limitata solo a quelli 'tecnici' ma va utilizzato anche per dichiarare il possesso dei requisiti 'economici' come previsto nel Disciplinare di Gara alla pagina 15, art. 13 j) : 'A tal fine, l'impresa ausiliaria può utilizzare il modulo allegato alla documentazione di Gara indicata con 'Doc. 8 Busta A')

Domanda 9

In caso di avvalimento, la/le Società ausiliare debbono produrre anch'esse il PASSOE?

Risposta

Si. L'impresa ausiliare deve generare e produrre il PASSOE' in caso di avvalimento, come da recente pubblicazione dell'ANAC aggiornata al 6-6-2016 delle FAQ in tema di PASSOE/AVCPASS che di seguito si riporta :

"N.13 L'impresa Ausiliaria deve generare il PASSOE?

Si, l'impresa ausiliaria deve generare il PASSOE."

Domanda 10

Con particolare riferimento al documento del disciplinare di gara, si pone il seguente quesito: al punto 13.g CAUZIONE PROVVISORIA: si chiede conferma che, nel caso si scegliesse di fornire tale cauzione utilizzando la modalità "CONTANTI" versati tramite un BONIFICO BANCARIO alla Tesoreria della Provincia di Savona (come indicato), è CORRETTO CHE nell'oggetto del bonifico si indichi la seguente causale: "cauzione provvisoria-n appalto-n lotto"?

Risposta

Nella causale del versamento aggiungere anche il n. CUP dell'appalto ed il n. specifico del CIG per il lotto di riferimento.

Domanda 11

Si chiede inoltre se è necessario fare un bonifico per ciascun lotto.

Risposta

Si

Domanda 12

Si chiede inoltre se, in caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo, il bonifico debba essere fatto dalla capogruppo mandataria ed in che modo tale cauzione possa risultare a nome del costituendo rti dal momento che il "campo descrizione" del bonifico è limitato nel numero delle lettere e mal si presta ad una descrizione esaustiva?

Risposta

Il versamento dev'essere effettuata dalla mandataria quale capogruppo della RTI. Poiché una impresa concorrente non può partecipare alla gara in più forme di 'concorrente', il versamento effettuato dalla capogruppo dovrà necessariamente intendersi effettuata per la RTI dove è indicata quale capogruppo.

Domanda 13

La stessa impresa può partecipare a tutti i Lotti?

Risposta

Sì; la stessa impresa concorrente può partecipare a ciascun lotto con separate e distinte domande di partecipazione e documentazione ex art. 9 del Disciplinare di Gara.

Domanda 14

Ogni impresa può aggiudicarsi solo un lotto?

Risposta

No; non vi è il divieto che la stessa impresa concorrente possa aggiudicarsi più lotti di gara.

Domanda 15

Tenuto conto che la tempistica per redigere le diagnosi è molto stretta (60gg), eseguire anche i rilievi accurati di tutti gli edifici è un onere da considerare ai fini dell'organizzazione, che può avere impatto significativo sulle risorse da impegnare per eseguire le attività tecniche;

si richiede di chiarire se la seguente documentazione di base essenziale per svolgere la analisi è disponibile:

a) planimetrie di tutti gli edifici aggiornate, in formato pdf o dwg ed in scala almeno di 1/100;

b) sezioni e prospetti di tutti gli edifici aggiornate, in formato pdf o dwg ed in scala almeno di 1/100

c) Relazione tecniche di L.10-91;

d) Disponibilità tempestiva di consuntivi in forma tabellare/mensile dei consumi energetici o delle bollette energetiche (elettricità, metano, gasolio, altro) degli anni 2013-2014-2015;

e) Disponibilità tempestiva dei Libretti di centrale termica;

f) relazioni tecniche di descrizione degli edifici oggetto di diagnosi.

Risposta

La documentazione, nonché tutto quanto richiesto nel Disciplinare Tecnico, dovrà essere interamente reperita direttamente presso i Comuni interessati, o rilevata in situ presso gli edifici oggetto di diagnosi nel caso di mancanza di elaborati grafici o di documenti informativi, ad esclusivo onere e cura della ditta incaricata della redazione delle diagnosi energetiche.

Domanda 16

Con particolare riferimento al punto 9.2 del disciplinare di gara ed al modulo fornito busta n.1 doc.6 "dichiarazione requisiti di gara" , si pone il seguente quesito: si chiede conferma che il requisito 9.2, per i cittadini italiani, alla luce della normativa sulla de-certificazione entrata in vigore dal 1 gennaio 2012, possa essere assolto tramite la presentazione di un'auto dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

pertanto, si chiede conferma che la dicitura "...come da allegata copia conforme all'originale..." presente a pagina 1 del modulo busta 1 doc.6, possa essere sostituita con la seguente: "come da allegata autocertificazione"

Risposta

Premesso che il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 9.2 del Disciplinare di Gara, non è la sola iscrizione della società concorrente alla CCIAA ma è altresì, la dichiarazione che l'oggetto sociale della stessa società in questione, richiami espressamente l'attività coincidente con quella oggetto dell'appalto, la forma più semplice per comprovare il requisito appare essere la produzione di una copia conforme all'originale estratta dalla banca dati telematica

della visura camerale della società. In alternativa, e con riserva di acquisire la predetta visura camerale in caso di aggiudicazione della gara, la società concorrente può produrre un'autocertificazione dell'iscrizione presso la CCIAA contenente tutti i dati dell'iscrizione compresa la descrizione dell'oggetto sociale.

Domanda 17

Con particolare riferimento ai moduli forniti in formato chiuso PDF da compilare, si pone il seguente quesito:

si chiede siano forniti, oltre ai moduli in formato pdf già scaricabili dal sito gentilmente forniti, i moduli in formato aperto (es: word) per poterne agevolare la compilazione.

Resta inteso che tale richiesta rappresenta la volontà di accedere ad uno strumento aggiuntivo, rispetto a quelli già forniti, in ottica di agevolare la partecipazione alla gara e che, trattandosi di file aperti e pertanto modificabili, è assoluta responsabilità di chi compila detti file aperti, l'eventuale modifica/omissione.

Risposta

Questa Stazione Appaltante non prevede la possibilità di trasmettere in aggiunta alla documentazione ufficiale di gara emessa in sede di pubblicazione del Bando, altra documentazione 'non ufficiale' riscrivibile e modificabile dal concorrente.

Domanda 18

Per compilare correttamente il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) avremmo bisogno di sapere se per iscrizione all'"elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti" si intende l'iscrizione al Bando Fonti Rinnovabile pubblicato sul MEPA per le categorie delle Diagnosi energetiche.

Risposta

Se l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi istituiti da organismi preposti come previsti dall'art. 64 della Direttiva Europea n.24/2014 e dall'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016, lo stesso operatore può indicare la sua relativa iscrizione nell'elenco con data di iscrizione, numero e attività.

Domanda 19

In riferimento ai requisiti di partecipazione di cui al punto 9.3 (requisiti di capacità economica finanziaria) si chiede: volendo partecipare a più lotti, il fatturato specifico relativo a diagnosi energetiche da dimostrare deve essere superiore all'importo a base d'asta del singolo lotto o di tutti i lotti a cui si intende partecipare?

Risposta

Non è prevista la maggiorazione del requisito di capacità economico finanziario per la partecipazione a più lotti. Si applica l'art. 83 comma 6 del DLgs n.50/16 ovvero il fatturato minimo per ciascun singolo lotto.

Domanda 20

In merito alla gara in oggetto, per partecipare alla gara sui tre lotti è necessario inviare un plico unico con tre buste (C) separate con le offerte economiche e tre buste (B) con le offerte tecniche o è necessario inviare 3 plichi (uno per ciascun lotto) contenenti tutta la documentazione prevista dal bando di gara? Se bisogna inviare un unico plico, all'esterno riporteremo i numeri dei tre lotti?

Risposta

Art 9 del Disciplinare di Gara precisa che il concorrente può partecipare a ciascun lotto **con separate e distinte domande di partecipazione e documentazione**. Pertanto, se si vuole partecipare alla gara per più lotti è necessario inviare tanti plichi separati quanti siano i lotti a cui si vuole partecipare; ciascun plico indicante lo specifico numero del lotto e specifico CIG, deve contenere tutta la documentazione prevista dal bando di gara (Busta A-B-C) per ciascun lotto al quale si partecipa.

Domanda 21

Per il Responsabile Impianti: nei titoli equipollenti sono considerati i periti industriali abilitati alla progettazione di impianti ed iscritti all'ordine dei periti, o richiedete specificatamente un ingegnere iscritto all'ordine?

Risposta

I requisiti specifici del bando di gara devono essere soddisfatti rispetto a quanto stabilito dalle vigenti leggi e regolamenti che regolano l'equipollenza tra titoli accademici ai fini della partecipazione a bandi pubblici.

Domanda 22

I sessanta giorni per l'espletamento del servizio sono da considerare naturali e consecutivi o lavorativi?

Risposta

I 60 giorni sono naturali e consecutivi.

Domanda 23

In merito al chiarimento n. 17 pubblicato sul sito: è necessario compilare i vostri moduli o possiamo riscriverli in word e metterli sulla carta intestata della nostra società?

Risposta

Si: si possono riscrivere in 'word' su carta intestata dell'impresa concorrente.

Domanda 24

È ammessa la compilazione on line del modulo "Documento di gara unico europeo (DGUE) " sul sito della Commissione Europea?

Risposta

Si può compilare il modulo on-line ma occorre inserire copia del modulo compilato, con dichiarazione di conformità, nella documentazione di gara come indicato nel Disciplinare di Gara.

Domanda 25

Per quanto riguarda la dichiarazione "Requisiti di gara": È possibile inserire più referenze rispetto alle 10 richieste?

Risposta

Si.

Domanda 26

È possibile inserire altro personale oltre alle tre figure minime richieste?

Risposta

Si.

Domanda 27

Nell'elenco del personale coinvolto chiedete di specificare il "RUOLO" che però è già definito dal Bando di gara, ripetiamo lo stesso ruolo (resp. Diagnosi energetica, resp. Impianti e resp. Involucro)? Cosa intendete per qualificazione: i titoli abilitativi, l'indirizzo di laureato fate riferimento al Quadro Europeo delle Qualificazioni?

Risposta

Nella definizione del gruppo di lavoro e del personale coinvolto andranno attribuite le funzioni e responsabilità minime richieste dal Bando di Gara per ciascun componente, oltre a quelle attribuite ad eventuale personale aggiuntivo. In merito alla qualificazione da indicare si faccia riferimento all'effettiva qualifica professionale posseduta dal componente del gruppo di lavoro (ad esempio: Ingegnere libero professionista).